

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 26 NOVEMBRE 2024.

Presidenza del Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

Deliberazione 26 novembre 2024, n. 89:

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 - 8^a variazione.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2023, n. 92 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 1 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 11 gennaio 2024, n. 2 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2024);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 3 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2023 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2023);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 11 gennaio 2024, n. 5 (Aggiornamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2023 dati di preconsuntivo e adeguamento degli stanziamenti di cassa);
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2023 – 1^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2024, n. 11 (1^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 8 febbraio 2024, n. 19 (2^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 13 febbraio 2024, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 – 2^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 febbraio 2024, n. 23 (3^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2024, n. 17 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 – 3^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 aprile 2024, n. 40 (4^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 23 aprile 2024, n. 44 (5^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 10 maggio 2024, n. 48 (6^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 21 maggio 2024, n. 29 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 – 4^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 maggio 2024, n. 54 (7^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 27 giugno 2024, n. 57 (8[^] variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 luglio 2024, n. 71 (9[^] variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2024, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 - 5[^] variazione - Assestamento delle previsioni di bilancio);
- la deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2024, n. 51 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026 - 6[^] variazione);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 26 luglio 2024, n. 85 (10[^] variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 17 ottobre 2024, n. 97 (11[^] variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 30 ottobre 2024, n. 105 (12[^] variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 14 novembre 2024, n. 107 (13[^] variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale);

Visto l’articolo 67 del d.lgs. n. 118/2011 in virtù del quale, nell’ambito dell’autonomia contabile riconosciuta dai singoli statuti regionali, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al d.lgs. 118/2011 medesimo;

Visto l’articolo 51, del d.lgs. 118/2011, che disciplina le variazioni di bilancio;

Premesso che:

- con legge regionale 10 dicembre 2015, n. 74 (Disposizioni in materia di divieto di cumulo degli assegni vitalizi. Modifiche alla l.r. 3/2009), è stato introdotto il cosiddetto “divieto di cumulo” e, pertanto, prevista la cessazione dell’erogazione dell’assegno vitalizio regionale in caso di fruizione di analogo istituto derivante dall’aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione;
- con l’entrata in vigore, il 31 dicembre 2015, della sopra citata legge è quindi cessata l’erogazione del vitalizio regionale ai soggetti che beneficiano di altri analoghi istituti
 - l’istituto del “divieto di cumulo” è stato abrogato con la legge regionale 31 maggio 2019, n. 27 (Rideterminazione dei vitalizi regionali in attuazione della l. 145/2018. Modifiche alla l.r. 3/2009) con effetti dalla data del 1° giugno 2019, fermo restando, quindi, sino al 31 maggio 2019, il divieto di cumulo tra il vitalizio regionale e qualsiasi altro trattamento economico derivante dall’aver svolto la carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o di assessore di altra regione;
- avverso la l.r. 74/2015, in data 1° aprile 2016, è stato presentato ricorso al Tribunale di Firenze da parte di n. 19 soggetti per chiedere la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale in riferimento ad una presunta illegittimità della l.r. 74/2015 stessa e, conseguentemente, accertare il diritto dei ricorrenti all’erogazione del vitalizio maturato per lo svolgimento della carica di consigliere regionale
- in data 10 dicembre 2018 è stata depositata l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze, che rigetta il ricorso proposto, compensando integralmente le spese di lite;
- i ricorrenti hanno presentato appello presso la Corte di Appello di Firenze in data 9 gennaio 2019, la quale, con sentenza n.1305/2020 del 19 giugno 2020, ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. 74/2015;
- in data 15 febbraio 2021 è stato presentato, dai suddetti ricorrenti, ricorso in Cassazione per l’annullamento della sopra citata sentenza della Corte di Appello di Firenze, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità della l.r. 74/2015;
- in data 22 ottobre 2024 la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro con sentenza n. 1664/2024 ha definitivamente rigettato il ricorso avverso la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della l.r. 74/2015.

Considerato che:

- al fine di dare copertura ai possibili costi derivanti da eventuale soccombenza in giudizio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011 è stato costituito, sul bilancio del Consiglio regionale, un apposito fondo

rischi da contenzioso secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 paragrafo 5.2 lettera h) - accantonando progressivamente le somme relative agli importi non erogati stimati come necessari per il futuro eventuale pagamento ai soggetti interessati in caso di dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata, comprensive di rivalutazione e interessi per un importo complessivo pari ad euro 3.162.456,40, come quota accantonata del risultato di amministrazione ed applicata al bilancio del Consiglio regionale in virtù della del.c.r. 1/2024 della del.u.p. 11/2024, della del.c.r. 33/2024 e della del.c.r. 50/2024;

- il fondo rischi da contenzioso è stato accantonato in misura congrua rispetto agli oneri stimati come necessari per il futuro pagamento seguendo le modalità di cui al richiamato principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 paragrafo 5.2 lettera h) e va monitorato nel corso del tempo al fine di valutarne la persistente adeguatezza (in questo senso Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per il Veneto deliberazione del 17 ottobre 2022, n. 148);
- la giurisprudenza della Corte dei Conti ha avuto modo di sottolineare che l'accantonamento a titolo di fondo rischi contenzioso, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi in misura congrua rispetto al contenzioso pendente, o in fieri. La corretta determinazione del fondo rischi contenzioso è, dunque, da considerarsi essenziale per garantire, in ossequio ai principi di sana e prudente gestione, la regolare dinamica degli equilibri di bilancio, con conseguente necessità di procedere ad una costante ricognizione e all'aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall'organo di revisione (in ultimo Sezione regionale di controllo per le Marche con la pronuncia n. 43/2022);
- a seguito delle due pronunce favorevoli del Tribunale di Firenze del 10 dicembre 2018 e della Corte di Appello di Firenze del 19 giugno 2020, come confermata definitivamente dalla richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 1664/2024 del 22 ottobre, è da ritenere venuto meno il rischio quale presupposto logico fondativo dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso, come quota accantonata del risultato di amministrazione ed applicata al bilancio del Consiglio in virtù delle proprie deliberazioni sopra citate;
- a giudizio concluso a favore dell'ente in maniera definitiva, tale da determinare con certezza la mancanza di necessità del relativo accantonamento, è possibile liberare la somma dal vincolo e ricomprendere tale quota nell'avanzo libero di amministrazione (deliberazione Corte dei Conti Sezione controllo per il Veneto del 13 ottobre 2022, n. 148).

Ritenuto opportuno:

- svincolare la somma di euro 3.158.000,00 inerente al contenzioso conclusosi positivamente, in virtù della richiamata sentenza della Corte di Cassazione n. 1664/2024, quale quota accantonata del risultato di amministrazione, dando atto che detto importo, essendo di derivazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2023 ed applicata al bilancio 2024 del Consiglio regionale con del.c.r. 1/2024 e conseguente del.u.p. 11/2024, è da destinare, in conformità all'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011, nel modo seguente:
 - destinazione al bilancio del Consiglio per un importo di euro 1.758.000,00 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spesa corrente", ad integrazione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti;
 - destinazione al bilancio del Consiglio per un importo di euro 270.000,00 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 6 "Ufficio tecnico" Titolo 2 "Spese in conto capitale";
 - destinazione al bilancio del Consiglio per un importo di euro 530.000,00 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" nel modo seguente: Titolo 1 "Spesa corrente" per euro 75.500,00 e Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 454.500,00;
 - trasferimento al bilancio regionale per un importo di euro 600.000,00 alla Missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spesa corrente";
- di mantenere al fondo rischi da contenzioso la somma residua di euro 4.456,40 per far fronte ad un unico contenzioso in essere con il Consiglio regionale a seguito dell'atto di citazione in appello da parte di BFF Bank S.p.A notificato in data 11 ottobre 2024 (prot.15272).

Preso infine atto che, in conseguenza della ricognizione annuale del contenzioso in essere effettuata presso tutti i settori del Consiglio regionale, oltre alla vertenza in ultimo sopra richiamata non sussistono ulteriori contenziosi per i quali è dovuta la previsione di un apposito accantonamento nel fondo rischi a carico del bilancio del Consiglio regionale;

Visto al riguardo il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti espresso in data 25 novembre 2024 (prot. 16000/2.12 del 26 novembre 2024) (allegato D) ai sensi del paragrafo 5.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118/2011 in merito alla congruità dell'accantonamento a seguito della riconsiderazione del contenzioso in oggetto quale passibilità possibile;

Stanti le motivazioni espresse in premessa;

Delibera

In virtù della ricognizione ed aggiornamento della valutazione del contenzioso in essere così come adeguatamente motivato in premessa:

1. Di svincolare la somma di euro 3.158.000,00 a seguito della sentenza della Corte Suprema di Cassazione-Sezione Lavoro in data 22 ottobre 2024, n. 1664/2024 che ha definitivamente rigettato il ricorso avverso la sopra citata sentenza della Corte di Appello di Firenze che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità della legge regionale della Toscana n. 74/2015 dando atto che detto importo, essendo di derivazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione 2023 ed applicata al bilancio 2024 del Consiglio con deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2023 – 1^ variazione) e conseguente deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 gennaio 2024, n. 11 (1^ variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2024-2025-2026 e conseguente variazione al bilancio gestionale) è da considerare come incremento della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui alla citata deliberazione del Consiglio regionale 12 giugno 2024, n. 33 (Rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2023) e della conseguente deliberazione del Consiglio regionale consiliare del 23 luglio 2024, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2024-2025-2026. 5 ^ variazione. Assesamento delle previsioni di bilancio);
2. di mantenere la consistenza del fondo rischi da contenzioso pari ad euro 4.456,40 inerente al contenzioso in essere con il Consiglio regionale a seguito dell'atto di citazione in appello da parte di BFF Bank S.p.A notificato in data 11 ottobre 2024 (prot.15272);
3. di dare conseguentemente atto che la quota accantonata a fondo rischi da contenzioso del risultato di amministrazione 2023 approvato con la citata deliberazione consiliare del 12 giugno 2024, n. 33 risulta essere pari ad euro 4.456,40 e che conseguentemente la parte disponibile risulta pari ad euro 3.158.000,00 da ricomprendere nell'avanzo libero di amministrazione;
4. di destinare la parte svincolata del fondo rischi da contenzioso, pari ad euro 3.158.000,00, che ha incrementato la quota dell'avanzo libero di amministrazione 2023, in conformità all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n.118/2011 nel modo seguente:
 - destinazione al bilancio del Consiglio per un importo di euro 1.758.000,00 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spesa corrente"; ad integrazione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti;
 - destinazione al bilancio del Consiglio per un importo di euro 270.000,00 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 6 "Ufficio tecnico" Titolo 2 "Spese in conto capitale"
 - destinazione al bilancio del Consiglio per un importo di euro 530.000,00 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" nel modo seguente: Titolo 1 "Spesa corrente" per euro 75.500,00 e Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 454.500,00
 - trasferimento al bilancio regionale per un importo di euro 600.000,00 alla Missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spesa corrente";
 - di variare conseguentemente il bilancio del Consiglio regionale, quale risultante a seguito della 6^ variazione al bilancio approvata con deliberazione del Consiglio regionale 23 luglio 2024, n. 51 nel modo seguente e risultante dall'allegato A:

Parte Entrata 2024

- Avanzo accantonato in riduzione per euro 3.158.000,00;
- Avanzo libero in aumento per euro 3.158.000,00

Parte spesa 2024

- Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spese correnti" in riduzione per euro 3.158.000,00;
 - in aumento per un importo di euro 1.758.000,00 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 "Spesa corrente", ad integrazione del fondo speciale per il finanziamento di nuovi provvedimenti legislativi del Consiglio regionale per spese correnti;
 - in aumento per un importo di euro 270.000,00 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 6 "Ufficio tecnico" Titolo 2 "Spese in conto capitale";
 - in aumento per un importo di euro 530.000,00 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" – Programma 8 "Statistica e sistemi informativi" di cui: Titolo 1 "Spesa corrente" per euro 75.500,00 e Titolo 2 "Spese in conto capitale" per euro 454.500,00;
 - in aumento per un importo di euro 600.000,00 alla Missione "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma "Organi istituzionali" Titolo 1 "Spesa corrente" per trasferimento al bilancio regionale.
5. di approvare conseguentemente il bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Consiglio regionale aggiornato alle variazioni sopra citate, di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 6. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011;
 7. di dare atto del rispetto del parere favorevole del Collegio dei revisori del 25 novembre 2024 (prot. 16000/2.12 del 26 novembre 2024) (allegato D), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di presidenza in data 14 novembre 2024;
 8. di dare infine atto che l'Ufficio di presidenza procederà:
 - alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del reg.int. 28/2017;
 - all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. 28/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C e D sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo